



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

Servizio Infrastrutture, Sviluppo ed Assetto del Territorio

AVVISO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER GLI EDIFICI PER IL CULTO E PER "CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE

(art. 184 L.R. Toscana n. 65 del 2014 e D.C.R.T. n. 84 del 1989)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE, SVILUPPO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Viste la legge regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65, la D.C.R.T. 28/02/1989 n. 84 e la D.G.R.T. n. 904/2009;

Vista la Tabella "A5" allegata alla L.R. n.1/05, come successivamente aggiornata, da ultimo, con la D.G.R. n.904 del 19/10/2009, la quale stabilisce l'incidenza degli oneri di cui trattasi determinando le percentuali massime del 10% per "chiese ed altri istituti per servizi religiosi" e del 9% per "centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23.01.2024 con la quale sono stati fissati i criteri regolamentari per l'erogazione dei contributi di cui trattasi;

Vista la deliberazione della G.C. n. 83 del 25.10.2024 avente ad oggetto: Assegnazione dei contributi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per "edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi" e per "centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie. definizione indirizzi per l'annualità 2024;

Vista la Tabella "A5" allegata alla L.R. n.1/05, come successivamente aggiornata, da ultimo, con la D.G.R. n.904 del 19/10/2009, stabilisce l'incidenza degli oneri di cui trattasi determinando le percentuali massime del 10% per "chiese ed altri istituti per servizi religiosi" e del 9% per "centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie";

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Infrastrutture, Sviluppo ed Assetto del Territorio n. 469 del 13.12.2024 con cui è stato approvato il presente "Avviso Pubblico";

AVVISA

che verranno ripartiti i fondi derivanti dall'introito degli oneri di urbanizzazione secondaria accantonati a favore di "**Chiese ed altri edifici per servizi religiosi**" e i "**Centri Civici e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie**" a valere sull'annualità **2024** per l'importo di Euro 9.300,00.

Art.1 - Soggetti beneficiari del contributo

1. I soggetti beneficiari del contributo sono le "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e i "Centri Civici e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie" individuati tenendo conto delle definizioni dell'art.5 della Deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n.84/1989:

a) 1. Per "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" sono da intendersi, oltre agli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del Ministero pastorale, nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative, annesse agli edifici destinati al culto, situate nelle adiacenze o comunque connesse con essi (o previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda edifici, attrezzature ed impianti ancora da realizzare).

b) Per "Centri civici sociali, attrezzature culturali e sanitarie" sono da intendersi gli immobili e le loro pertinenze, attrezzature destinati alle attività civiche sociali, culturali, ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con questi (o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda quelli ancora da realizzare) riferiti agli Enti o alle Associazioni a tali fini costituite, dotate di personalità giuridica e quindi dotate di atto costitutivo e statuto pubblicamente registrati (tutti i soggetti operanti nel "Terzo Settore" ed esercitanti le attività comprese nell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

2. Gli Enti o le Associazioni di cui trattasi dovranno essere iscritti all'Albo delle Associazioni e/o all'Albo del Volontariato, e/o all'anagrafe delle ONLUS e/o al Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

3. I richiedenti, per poter accedere ai contributi provenienti dagli oneri di urbanizzazione secondaria dovranno comunque dimostrare, mediante apposita Relazione, una pluriennale attività sul territorio negli specifici settori di attività.

4. Non sono ammesse a contributo le istanze pervenute da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone, società di capitali, enti di diritto pubblico e soggetti associati per i quali la composizione sociale oppure lo statuto sociale non escludano esplicitamente ogni finalità di lucro.

5. Sono esclusi dal godimento del contributo gli edifici adibiti alle attività di cui trattasi, così come definiti dal precedente comma, nei cui locali siano installati, al momento della presentazione della domanda e fino al termine di destinazione d'uso dei locali, apparecchi del tipo "slot machines" idonei al gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.

Art. 2 - Tipologia degli interventi edilizi ammessi a contributo

1. Sono ammesse al contributo le seguenti tipologie di intervento edilizio per immobili ubicati nel territorio comunale:

- a) manutenzione straordinaria (sono, pertanto, esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria);
- b) adeguamento igienico-sanitario ed impiantistico in genere, adeguamento dei requisiti acustici passivi e contenimento consumi energetici, abbattimento barriere architettoniche;
- c) ristrutturazione;
- d) restauro e risanamento conservativo;
- e) ampliamento;
- f) sostituzione;
- g) nuove edificazioni funzionali all'esercizio delle attività.

2. Gli interventi edilizi ammessi a contributo devono riguardare opere ubicate nel territorio del Comune di Castellina in Chianti.

3. Potranno essere ammesse a contributo sia opere in corso di realizzazione o già concluse. Sono da ritenersi esclusi dall'assegnazione del contributo le iniziative unicamente finalizzate all'acquisto o alla manutenzione di arredi, attrezzature d'ufficio, per attrezzature aventi carattere provvisoria, strumentazioni, macchinari, veicoli o di oggetti aventi una natura non permanentemente integrata nell'involucro edilizio. Non sono altresì finanziabili le spese per l'acquisto di mobili e quelle relative a notule professionali;

4. In ogni caso, ciascun intervento potrà ottenere l'assegnazione di un contributo, ai sensi del presente regolamento, per non più del 80% (ottanta per cento) dell'importo totale dei lavori come risultante da computo metrico allegato alla domanda. Parimenti, in fase di liquidazione delle spese sostenute, e debitamente documentate, come specificato al seguente art. 8, non potrà essere erogato più del 80% (ottanta per cento) dell'importo totale del costo effettivo dell'intervento e comunque, in nessun caso, somme superiori a quelle a

tal fine già accantonate;

5. Per gli interventi che abbiano usufruito di altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche è possibile presentare richiesta di contribuzione, ai sensi del presente regolamento, per la parte di spesa residua non finanziata e fino a copertura massima del 80% (ottanta per cento). Sarà cura del richiedente indicare dettagliatamente, a mezzo di apposita autocertificazione, l'entità degli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite, nonché il titolo e le finalità delle stesse.

6. Può essere presentata richiesta di ulteriore contributo per gli interventi edilizi che hanno già usufruito di contributo fino al secondo anno successivo a quello di attribuzione in caso di opere realizzate per stralci funzionali a valere su diverse tipologie di intervento, compatibilmente alle disponibilità di bilancio per le annualità successive a quello di prima erogazione.

Art. 3 - Presentazione delle istanze: termini e documentazione

1. Per le opere della Chiesa Cattolica le domande devono essere presentate dalle singole parrocchie previa indicazione dell'Autorità Diocesana competente, per le altre confessioni religiose le domande devono essere presentate dalle rappresentanze ufficiali legalmente riconosciute dallo Stato ai sensi della Legge 1159/1929.

2. Per i "Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie" le domande devono essere presentate dal responsabile o legale rappresentante dell'Ente o dell'Associazione e dai/dal proprietario degli immobili o dai soggetti che godano di qualsivoglia diritto di godimento (reale o personale) sul bene oggetto di richiesta di contribuzione.

3. Le domande, anche relative a più immobili, devono essere presentate con eventuali proposte di priorità tra gli interventi richiesti.

4. La domanda dev'essere corredata da certificazione ai sensi del DPR 445/2000 e deve contenere:

a) Nominativo del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo e codice fiscale dell'organizzazione e del legale rappresentante;

b) Individuazione dell'intervento per il quale è richiesto il contributo stesso;

c) Nominativo del/dei proprietario/i dell'immobile (qualora l'immobile sia in affitto o in comodato d'uso) oggetto di richiesta di contribuzione e/o dell'eventuale gestore di attività di pubblico esercizio, ove presenti;

d) Relazione sulle attività di utilità sociale svolte nel quinquennio o comunque nel periodo di attività dell'Ente laddove questo sia inferiore ai 5 anni;

e) Dichiarazione di mancata installazione di apparecchiature tipo "slot machines" di cui all'art. 110, comma 3 del TULPS;

f) Planimetrie e visure catastali e atti di proprietà o di costituzione di diritti reali o personali di godimento dell'immobile;

g) Planimetria con l'indicazione delle parti e delle superfici dell'immobile adibite ad uso esclusivo dell'associazione e di quelle eventualmente altrimenti utilizzate (ad es. per attività commerciali);

h) Dichiarazione con cui la proprietà dell'immobile si impegna a garantire il mantenimento della destinazione d'uso in essere per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dall'ultimazione dei lavori (per richieste di contributo di importo almeno pari a 10.000 €);

i) Progetto di massima dell'intervento, avente i contenuti minimi richiesti per l'ottenimento dei titoli abilitativi in materia edilizia;

l) Relazione tecnica esplicativa dell'intervento (con l'indicazione di massima di inizio e fine lavori o comunque la durata presunta degli stessi);

m) Elaborati grafici in scala (localizzazione, stato attuale, modificato, sovrapposto - in funzione della tipologia e della complessità degli interventi);

n) Computo metrico:

per le opere da realizzare: computo metrico estimativo, redatto sulla base del vigente Prezzario della Regione Toscana, con l'indicazione dell'importo complessivo delle opere rispetto alle quali è richiesto il contributo; per le opere quantificate "a corpo" è previsto uno specifico elaborato tecnico-grafico giustificativo dell'importo.

per le opere già realizzate: computo metrico consuntivo, redatto sulla base del vigente Prezzario della Regione Toscana, con l'indicazione dell'importo complessivo delle opere realizzate rispetto alle quali è richiesto il contributo; per le opere quantificate "a corpo" è previsto uno specifico elaborato tecnico-grafico giustificativo dell'importo.

o) Termini previsti di inizio e fine dei lavori;

- p) Estremi del titolo abilitativo alla realizzazione dell'intervento, se già formato/rilasciato, ovvero impegno alla presentazione dello stesso;
- q) Dichiarazione circa l'esistenza o meno di altre forme di finanziamenti, pubblici o privati, richiesti o ottenuti, con l'indicazione del soggetto finanziatore e dell'entità del contributo.
- r) Eventuale indicazione di priorità nel caso di domande relative ad interventi concernenti più immobili
- s) Dati bancari di riferimento dell'ente richiedente ed il relativo codice IBAN.

In caso di interventi già realizzati:

- a1) Termini di inizio e fine lavori;
 - a2) la loro conformità rispetto alle norme vigenti (da produrre con le modalità previste dalla disciplina edilizia);
 - a3) documentazione giustificativa delle spese eventualmente già sostenute (fatture) esplicitamente ed univocamente riferite alle opere per le quali è richiesto il contributo e loro congruenza economica rispetto ai computi metrici estimativi;
- Tale documentazione dev'essere ~~devono essere~~ asseverata da tecnico abilitato;

- Per i “**Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie**” è allegata copia dello statuto e dell'atto costitutivo dell'ente o associazione, eventuale atto di affiliazione ad associazioni nazionali ed estremi dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni o all'Albo del Volontariato o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

5. Tutte le documentazioni e gli elaborati dovranno essere firmati digitalmente (oppure con firma autografa accompagnata dalla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) dal legale rappresentante dell'ente richiedente; qualora l'immobile sia in affitto o in comodato d'uso la richiesta deve essere controfirmata, per conoscenza ed accettazione, anche dal proprietario dell'immobile e laddove siano presenti attività di pubblico esercizio anche dall'eventuale gestore delle stesse.

6. L'Amministrazione può richiedere documentazione integrativa, nel caso lo ritenga opportuno, assegnando un nuovo termine di 30 giorni per la loro consegna pena l'esclusione della domanda;

7. In caso di elementi o necessità sopravvenute successivamente all'istanza di assegnazione, le istanze di cui sopra dovranno essere integrate con richieste e documentazioni relative a varianti che si rendessero necessarie in corso d'opera che dovranno essere formalmente approvate (per i soli aspetti legati all'assegnazione dei contributi di cui trattasi) dal Responsabile preposto.

8. Eventuali maggiori spese in aumento non potranno in alcun modo dar luogo ad una modifica delle assegnazioni.

9. Le richieste dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle **ore 14:00** del giorno **13.01.2025**.

- a mezzo PEC all'indirizzo: comune.castellinainchianti@postacert.toscana.it

- a mano, presso l'Ufficio Protocollo del Comune, sito in Viale Rimembranza, 14 - Castellina in Chianti.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del d. Lgs n. 117 del 2017, le istanze presentate dagli enti del Terzo settore sono esenti dall'imposta di bollo.

Art. 4 - Criteri per l'assegnazione dei contributi

1. L'assegnazione avviene anche sulla valutazione dell'effettiva presenza dei soggetti interessati nell'ambito del Comune e della loro reale consistenza organizzativa.

2. L'assegnazione dei contributi, di norma, sarà ripartita in modo da evitare la polverizzazione dei contributi e per garantire gli interventi più significativi, anche in considerazione del valore sociale e culturale eventualmente connesso a ciascuna opera; pertanto, i contributi verranno erogati andando a finanziare, nei limiti delle somme stanziare a bilancio ed accertate, la richiesta del primo soggetto in graduatoria (nel limite massimo dell'80% dell'importo totale dei lavori); nell'ipotesi in cui vi fossero somme residuali le stesse verranno destinate a coprire la richiesta del secondo soggetto posto in graduatoria (sempre per un massimo dell'80%), il tutto sino ad esaurimento delle somme stanziare.

3. Nel caso in cui, invece, in considerazione del numero complessivo delle domande pervenute e ritenute ammissibili e del totale degli importi dei lavori riferiti a queste ultime per i quali viene chiesto il contributo, sia palese sin dall'inizio che l'ammontare degli stanziamenti disponibili non consente di finanziare neppure il 50% dell'importo complessivo dei lavori riferiti al primo soggetto in graduatoria, si procederà ad erogare a ciascuna richiesta il 10 (dieci)% del totale disponibile (purché l'importo dei lavori comprensivo di I.V.A. non sia inferiore a tale cifra), fino

alla concorrenza delle somme a disposizione, ed a distribuire l'eventuale quota residua in modo proporzionale rispetto all'importo degli interventi proposti da ciascun richiedente.

4. Nel caso, invece, le somme disponibili siano superiori al totale degli importi delle singole domande, l'Amministrazione Comunale decide se:

- a) redistribuire linearmente in parti uguali gli importi residui fra gli interventi oggetto di domanda di contributo fino ad esaurimento della disponibilità dello stanziamento;
- b) far rientrare tali somme residue nella disponibilità di bilancio per essere poi accantonate all'interno del Fondo per l'annualità successiva;
- c) destinarle ad altri utilizzi.

5. La determinazione delle priorità fra i vari interventi oggetto di richiesta di contributo avviene sulla base dell'assegnazione dei seguenti punteggi:

- interventi sulle coperture e alle strutture in genere, finalizzati all'adeguamento sismico, all'eliminazione di materiali nocivi o pericolosi, atti comunque a garantire la conservazione fisica dell'immobile - **(punti 10)**
- interventi di adeguamento normativo impianti tecnologici ed igienico-sanitari - **(punti 9)**
- interventi di adeguamento normativo impiantistici - **(punti 8)**
- interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche - **(punti 7)**
- interventi diretti ad adeguare gli edifici alle norme sul contenimento dei consumi energetici, anche mediante impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - **(punti 6)**
- manutenzione straordinaria - **(punti 5)**
- ristrutturazione - **(punti 4)**
- restauro - **(punti 3)**
- ricostruzione e ampliamento - **(punti 2)**
- nuova edificazione - **(punti 1)**

6. Non sono ammessi a contributo gli interventi che hanno già beneficiato di contributi nei tre anni precedenti, salvo i casi di cui al precedente articolo 2, comma 6.

7. sono prioritari gli interventi edilizi già realizzati e completati alla data di presentazione della domanda, purché la data di inizio lavori non sia antecedente i tre anni la medesima data di presentazione.

8. Le istanze, che non siano state integrate nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'eventuale richiesta di integrazioni, saranno escluse dall'assegnazione.

9. Le istanze di contributo pervenute oltre il termine di scadenza non possono essere accolte, ad eccezione delle opere relative agli "Edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi" aventi ad oggetto immobili o porzioni di essi direttamente accessibili al pubblico per l'esercizio del culto.

10. Ad eccezione delle opere relative agli "Edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi" aventi ad oggetto immobili o porzioni di essi direttamente fruibili dalla collettività per l'esercizio del culto, qualora l'importo del contributo sia pari o superiore a 10.000,00 € ancorché frazionato in più annualità, è obbligatoria la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo registrato, ove il proprietario dell'immobile si impegna a mantenere la destinazione d'uso per almeno dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.

11. A parità di punteggio ottenuto si darà preferenza alle richieste di parrocchie, enti e associazioni che costituiscano esclusivo presidio sociale nelle frazioni del territorio comunale;

12. Il Responsabile del Servizio può formulare una proposta di deliberazione, alla Giunta per l'eventuale approvazione, difforme dai criteri prescritti dal presente regolamento quando sussistano motivate ragioni di grave ed irrimediabile pregiudizio per uno dei beni tra quelli sui quali è ammissibile una richiesta di contributo, ovvero per altre opere di urbanizzazione secondaria, ove sussistano motivate ragioni di interesse o di incolumità pubblica che rendano improcrastinabile la realizzazione di interventi di salvaguardia del bene stesso.

Art. 5 - Procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi

1. Il Responsabile del Servizio preposto, con proprio atto, sulla base delle domande presentate risultate complete e conformi al regolamento ed al presente Avviso Pubblico, predisponde un elenco o, nel caso, due distinti elenchi (uno per ognuna delle due tipologie ammesse a contributo) e provvede, entro 90 giorni dal termine di presentazione delle richieste indicato nell'Avviso Pubblico, all'approvazione formale delle graduatorie, all'impegno delle somme disponibili per ciascuna tipologia e all'assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari. Copia dell'atto determinativo sarà trasmessa sia ai richiedenti che al Responsabile del Servizio Finanziario.

2. Il Servizio preposto, nel caso di proposte di assegnazione comprendenti più interventi su immobili distinti terrà conto nelle assegnazioni delle eventuali priorità indicate nelle richieste stesse.

3. La graduatoria avrà validità sin all'esaurimento delle somme annualmente stanziare ed accertate in Bilancio.
4. Gli atti autorizzativi degli interventi edilizi dovranno essere depositati entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione dell'ammissione a contributo.
5. Le richieste di erogazione delle somme assegnate devono essere presentate:
 - a) entro tre mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, nel caso di opere da realizzare.
 - b) entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento dell'assegnazione del contributo, nel caso di opere realizzate.
6. Il contributo assegnato è erogato con Provvedimento del Responsabile del Servizio competente, a fronte della presentazione delle istanze di erogazione corredate dalla seguente documentazione essenziale:
 - a) fotografie significative dello stato finale;
 - b) certificati impiantistici di regolare esecuzione;
 - c) comunicazione di fine lavori e attestazione di regolare esecuzione a firma del Direttore Lavori, con esplicito riferimento alle pratiche o alle comunicazioni edilizie abilitative dei lavori;
 - d) perizia giurata, a firma di tecnico abilitato, attestante la corretta e regolare esecuzione dei lavori e la loro rispondenza con quanto riportato nei computi metrici estimativi, negli elaborati grafici finali e nei documenti giustificativi delle spese;
 - e) documenti giustificativi delle spese sostenute (fatture quietanzate).
7. Il Comune può disporre un sopralluogo dei propri tecnici per la verifica dei lavori eseguiti.
8. La concreta liquidazione sarà effettuata direttamente dal Servizio Finanziario cui l'ufficio tecnico trasmetterà l'autorizzazione in linea tecnica, la copia del verbale di sopralluogo, la copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute, i dati bancari di riferimento dell'ente richiedente ed il relativo codice IBAN, e ogni altro atto e documentazione ritenuta necessaria.

Art. 6 - Termini e inadempienze

1. Nel caso in cui alla scadenza dei termini, concessi ai sensi della L.R. Toscana 65/2014 per il completamento degli interventi edilizi, gli interventi ammessi a contributo non siano stati realizzati e/o ultimati, le quote di finanziamento assegnate e non ancora erogate possono essere dichiarate decadute. **Sono casi di decadenza dall'assegnazione dei contributi:**
 - a) mancata presentazione dei titoli abilitativi edilizi e dell'atto d'obbligo nei casi previsti di cui all'art. 3, comma 4, lett. h) e all'art. 4 comma 8 del presente avviso **entro sei mesi** dalla data di comunicazione dell'ammissione a contributo;
 - b) mancato rispetto dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori stabiliti dai titoli, fatte salve eventuali proroghe formalmente concesse;
2. I soggetti beneficiari ammessi a contributo che si trovino nella necessità di rinunciarvi, e quindi di recedere dagli impegni previsti nel regolamento, devono darne tempestiva comunicazione per iscritto al Comune.
3. In caso di riscontro di false dichiarazioni in fase istruttoria, oltre alle sanzioni previste dalle specifiche leggi in caso di dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dell'eventuale contributo assegnato e alla sospensione del soggetto dalla possibilità di accesso alle contribuzioni per il quinquennio successivo.
4. Il contributo è revocato e viene recuperata la somma eventualmente già erogata, gravata di interessi legali:
 - a) nel caso in cui, in sede di liquidazione del rendiconto finale, venga constatata la realizzazione di interventi difformi da quelli autorizzati e costituenti oggetto di domanda di contributo;
 - b) nel caso di esecuzione di lavori in assenza dei titoli abilitativi edilizi ovvero in difformità dagli stessi;
 - c) nel caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso per il periodo considerato nell'atto d'obbligo sottoscritto, previsto ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. i) e dell'art. 8, comma 6 del presente regolamento.

Art. 7 - Tutela dati personali

1. L'Amministrazione comunale assicura, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 nonché dell'art. 13 del GDPR 2016/679, che il trattamento dei dati comunicati dai candidati avverrà nel rispetto dei principi di stretta pertinenza e di non eccedenza, esclusivamente all'interno della procedura concorsuale. L'ambito di diffusione dei dati è limitato al rispetto delle regole di trasparenza delle procedure concorsuali. Nel caso in cui il candidato fosse assunto, tali dati saranno trattati anche all'interno del rapporto di lavoro così costituito. Il conferimento dei dati personali è

obbligatorio pena l'impossibilità di espletare la procedura relativa alla richiesta.

2. I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'attivazione della presente procedura. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal D. Lgs. 196/2003 e dal GDPR 2016/679. Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Responsabile del Servizio Infrastrutture, Sviluppo ed Assetto el Territorio, Dr. Roberto Gamberucci. Il Garante per la Protezione dei Dati è lo Studio legale Ass.to Corsinovi-Mammana con sede legale a Firenze, Via Federico di Antiochia, 14 nella persona dell'Avv. Flavio Corsinovi. Dati di contatto: info@corsinovimammana.it - flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it.

Art. 8 - Finalità del trattamento (art. 13 DPGR 2016/679)

1. I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali -relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione di cui in oggetto sulla base del seguente presupposto di liceità:

- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante (Art. 9.2. lett. g del Regolamento 679/2016/UE). I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Art.9 - Disposizioni finali

1. La suddetta procedura di mobilità è, in ogni caso, subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rimanda alla normativa vigente ed al Regolamento per l'assegnazione dei contributi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per "edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi" e per "centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie" del Comune di Castellina in Chianti, approvato con deliberazione consiliare n. del 23.01.2024.

3. Il Responsabile del Procedimento amministrativo è il sottoscritto, Dr. Roberto Gamberucci

4. Il presente "Avviso Pubblico", i provvedimenti di riferimento e la domanda di partecipazione sono consultabili sul sito web del Comune di Castellina in Chianti nella pagina dedicata al seguente link: <https://www.comune.castellina.it/>. L'Amministrazione si riserva di utilizzare ogni altra forma utile di pubblicità per dare massima diffusione al presente avviso.

5. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Infrastrutture, Sviluppo ed Assetto del Territorio del Comune di Castellina in Chianti, Viale della Rimembranza, 14 – tel 0577 742332 – 742335.

Castellina in Chianti, 13.12.2024

Il Responsabile del Servizio Infrastrutture, Sviluppo ed Assetto del Territorio
Dr. Roberto Gamberucci